

zione deve respingersi perché infondata e non ammissibile in questa sede.

Poi leggo nella sentenza: " ...l'irregolarità per aver utilizzato modelli non previsti e per non aver citato la norma violata ... non può essere condivisa poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato tanto è vero che il Mazzoni ha potuto svolgere le sue difese in tutte le sedi".

Seguendo detta logica era economico per il Paese lasciare immutato il vecchio Codice della Strada.

Inoltre, gli oneri sostenuti dal Mazzoni per acquisire quelle informazioni che gli dovevano essere fornite contestualmente alla contestazione gli si rivoltano contro: ha la colpa di essere riuscito, nonostante tutto, a ricorrere in ogni sede.

Ed ancora: "L'inadeguatezza della segnaletica, pur sussistente, . . . era tale da raggiungere lo scopo . . .".

Anche in questo caso il nuovo Codice della Strada non trova applicazione in quanto il cittadino dovrebbe continuare a obbedire ciecamente, come un suddito.

Ed ancora: "Di ben altro corpo è il terzo e principale motivo di opposizione fondato su vari profili di eccesso di potere, estremamente ben articolati e dottamente esposti ma con l'irrimediabile difetto di non essere proponibili in questa sede ... Per la verità affiora un vizio di legittimità che potrebbe integrare la violazione di legge laddove si denuncia che il sindaco avrebbe violato le norme in tema di ordinanze contingibili ed urgenti emanando una ordinanza che, avendo carattere generale e destinata nel tempo, non sarebbe consentita. ... Neppure questa doglianza è fondata in quanto ... non potrebbe essere

ESENTE DA	PROV. TRIESTE	
	SOLLA	
	PRESIDENZA CIRCONDARIALE DI CHIAVARI	N. 146/96 Sed
	REPUBBLICA ITALIANA	N. 178/96 P.C.
	In nome del Popolo Italiano	N. 32/93 Pa
	Il Vice Pretore Onorario Avv. Massimo Fonticelli ha	N. 114 Rep
	pronunciato la seguente	F. 112/96c
SENTENZA		
nella causa civile		
	MAZZONI Giovanni residente in Valmedera Via Trieste	Opposto:
	è elettivamente domiciliato presso la Cancelleria	Opposto:
	della Pretura di Chiavari - in proprio -	Opposto:
	- attore -	Opposto:
e c o n t r o		
	PREFETTO DI GENOVA rappresentato e difeso in virtù	Causa am
	di procura a margine della comparsa di costituzione	sent. 7/6/96
	e risposta dalle D.ssa Milena Ricci Consigliere di	
	Prefettura, elettivamente domiciliato presso la Can-	
	celleria della Pretura di Chiavari	
	- convenuto -	
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa		
Conclusioni attore: " Il Pretore di Chiavari, ove-		
	Via convocazione delle parti davanti a sé e previa	
	istruzione, voglia pronunciare sentenza che annulli	
	in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione del Prefet-	
	to di Genova n. 2552/95 A.S.Cont. in data 2/12/95.	
	Vittoria di spese e di onorari."	

esaminata in questa sede ... "

Presentiamo una relazione per evidenziare al Pretore come il Sindaco di Chiavari operasse continuamente in violazione di legge, avendo come unico fine la discriminazione delle famiglie in autocaravan, ma la nostra azione per portare conoscenza è considerata come ricorso per competenza.

Alla luce di tali sentenze, ancora oggi, è sufficiente un'ordinanza sindacale (costo mille lire), una segnaletica stradale verticale (avanzo di magazzino), un modulo (improvvisato), un verbale (incompleto) per trasformare le 100.000 famiglie che utilizzano l'autocaravan in sudditi, costretti a percorrere onerosi contenziosi per difendere un loro sacrosanto diritto.

Da anni vediamo allestitori, rivenditori, club/Associazioni produrre chiacchiere mentre il **Coordinamento Camperisti**

interveneva concretamente e continuamente.

Gli ultimi **In Camper**, nonostante riportino solo un millesimo delle azioni intraprese, lo dimostrano ampiamente:

Essendo gli oppositori all'attuazione della Costituzione e della Giustizia numerosi e solidali tra loro rinnoviamo il nostro impegno per il 1997: lavorare gratuitamente, nel nostro tempo libero, per il **Coordinamento Camperisti**.

Per combattere adeguatamente deve crescere il numero degli equipaggi associati al **Coordinamento Camperisti** perché il solo lavoro gratuito non è sufficiente.

Per quanto detto, ogni camperista ha un compito: inviare subito la quota 1997 e far aderire altri equipaggi al **Coordinamento Camperisti**.

L'obiettivo da superare è facile visto che nel 1996 il **Coordinamento Camperisti** è potuto intervenire grazie a 1.971 equipaggi iscritti.

	N. 40/96 Somb
	N. 28/95 Cont
	N. 111/91 Cron
	N. / Rep.
PRETURA CIRCONDARIALE DI MACERATA SEZIONE DISTACATA DI RECANATI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
Il Pretore della Pretura Circondariale di Macerata, Sezione distaccata di Recanati, dr. Laura Mogetta, ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causa civile promossa da:	
	SFRAPPINI RENATA, residente in Osimo Via Recanati, 30, che si rappresenta in proprio;
C O N T R O	
	PREFETTO DI MACERATA, rappresentato dal dr. Ermete Verdechia - Vice Prefetto Vicario - designato con lettera n. 540/95 Sett. 2 ^a del 22-11-95 ai sensi dell'art. 29/6 ^a della Legge 24-11-81, n. 689.
OGGETTO: REC. EX ART. 28 L. 609/95.	
CONCLUSIONI DELLE PARTI.	
Per l'opposta.	
"Voglia l'ill.mo sig. Pretore pronunciare sentenza che annulli l'ordinanza ingiunzione n. 240/88 emessa in data 10-6-95 dal Prefetto di Macerata. Con vittoria di spese ed onorari di causa."	
Per l'opposta.	
"Piacca alla S.V. ill.ma contrariale elettiva, respingere l'opposizione proposta da Sfrappini Renata e condannare la stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura che riterrà opportuno fissare."	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.	